

Interrogazione n. 1143

presentata in data 14 marzo 2024

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, Cesetti

Requisiti accreditamento studi che eseguono attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento

a risposta orale

I sottoscritti consiglieri regionali,

Premesso che:

- l'accreditamento degli studi e delle strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come per le altre strutture previste all'articolo 7 comma 2 della l.r. 21/2016, è effettuato dalla Regione, sulla base di specifici requisiti individuati dalla Regione stessa, con il manuale di accreditamento approvato con DGR 1572/2019 e successivi atti,
- la diagnosi DSA è importante per i bambini ed i ragazzi perché consente di attivare un piano didattico personalizzato cosicché nel percorso scolastico si possano utilizzare strumenti compensativi che permettono di compensare le carenze funzionali, inoltre le famiglie possono ottenere un contributo economico per i trattamenti riabilitativi, per l'aiuto compiti e per l'acquisto di dispositivi e software appropriati per i loro figli,
- la diagnosi DSA è importante anche per gli adulti, per poter utilizzare strumenti compensativi delle carenze funzionali durante le prove di idoneità (ad esempio la prova teorica per la patente di guida) o durante i concorsi pubblici,
- nella nostra regione, in attuazione della l.r. 32/2012 "Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)", tale diagnosi ai fini dell'erogazione delle prestazioni sopra citate, può essere effettuata da strutture pubbliche e da strutture private autorizzate e accreditate;

Considerato che:

- vari studi che negli anni scorsi operavano in base alla normativa precedente stanno adeguando le strutture per conformarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi richiesti ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento, in attuazione della l.r. 21/2016,
- nel percorso per l'accreditamento alcuni studi che eseguono diagnosi DSA hanno evidenziato difficoltà ad adeguarsi a requisiti che appaiono non coerenti con la reale attività svolta durante la diagnosi DSA ma che invece risultano appropriati per strutture sanitarie di medio-grandi dimensioni con prestazioni più complesse,
- nello studio dove lo psicologo, con il neuropsichiatra infantile e il logopedista, effettua la diagnosi DSA non si svolgono procedure mediche o procedure chirurgiche, si effettuano test a tempo con carta e penna, prove di lettura, di comprensione, di scrittura, di calcolo,
- alcuni requisiti di accreditamento (quali ad esempio il piano strategico, di miglioramento della qualità, della formazione, le verifiche esterne e l'aggiornamento dei piani) risultano sproporzionati rispetto alla tipologia e ai volumi delle prestazioni svolte da studi di modeste dimensioni dove la garanzia della qualità dovrebbe essere connessa al curriculum del professionista che esercita, dalla sua formazione specifica e dall'esperienza maturata,
- l'adeguamento a tali requisiti comporta per gli psicologi che vogliono accreditarsi investimenti significativi sia economici che in termini di tempo per la produzione degli atti di programmazione e per l'attuazione di procedure amministrative da aggiornare costantemente, i cui costi inevitabilmente si riflettono sulle tariffe applicate alle famiglie,

Constatato che:

- varie famiglie marchigiane hanno segnalato enormi difficoltà ad effettuare la visita iniziale per la diagnosi nelle strutture pubbliche del servizio sanitario regionale per la grave carenza di disponibilità nelle agende di prenotazione,
- da informazioni apparse anche sulla stampa sembra che per la presa in carico da parte delle strutture sanitarie pubbliche bisogna aspettare fino quasi a due anni ma, specialmente nel caso dei bambini, una diagnosi precoce è essenziale per garantire un percorso scolastico e di crescita personale sereno ed adeguato,
- l'unica alternativa, cioè rivolgersi a professionisti privati accreditati, comporta dei costi più elevati rispetto al servizio pubblico, costi che sembrerebbero allo stato attuale destinati anche ad aumentare, per il probabile aumento delle tariffe derivato dall'onerosità degli investimenti che vengono richiesti anche ai piccoli centri di diagnosi DSA per adeguarsi ai nuovi requisiti di accreditamento;

Preso atto che:

- alcune criticità rilevate dagli studi candidati all'accreditamento nelle Marche sono state condivise, anche tramite l'ordine degli psicologi, con gli uffici regionali che hanno riconosciuto l'opportunità di modificare dei requisiti,
- in altre Regioni sono stati adottati modelli di accreditamento degli psicologi privati più incentrati su requisiti professionali (piuttosto che sull'organizzazione dell'attività della struttura), con la garanzia della qualità della diagnosi confermata da una sua validazione effettuata da un organismo interno dell'azienda sanitaria,
- questo permette agli psicologi privati che esercitano in tali Regioni di effettuare un maggior numero di diagnosi, contenendo anche le tariffe per l'utenza ed accorciando molto i tempi delle diagnosi e l'inizio dei percorsi assistenziali;

Evidenziato che:

- questi differenti modelli di autorizzazione e accreditamento creano una stridente disparità fra il servizio erogato nelle Marche e in altre Regioni, disparità che emerge soprattutto nei territori di confine,
- di fatto in situazioni di pendolarismo scolastico due ragazzi con DSA che frequentano la stessa scuola, ad esempio a Pesaro, ma che risiedono a pochi chilometri di distanza (uno in un Comune dell'Emilia Romagna e l'altro nelle Marche) potrebbero ottenere la presa in carico il primo in pochi mesi a costi ragionevoli ed il secondo dopo due anni con una spesa iniziale per la diagnosi almeno doppia;

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- se, alla luce di quanto descritto in premessa, non ritenga necessario che i requisiti per l'accreditamento degli studi e delle strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento vengano modificati per renderli più adeguati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate,
- in caso di risposta affermativa, se non ritenga opportuno coinvolgere nella valutazione delle eventuali modifiche gli psicologi e i loro rappresentanti dell'ordine,
- se, nelle more della revisione dei requisiti, non ritenga opportuno prorogare la validità delle autorizzazioni e degli accreditamenti in scadenza, conformi alla normativa precedente la l.r. 21/2016.